



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

FINANZIARIA - TRIBUTI - PERSONALE
-AMMINISTRIVA - PUBBL.ISTR. - SERVIZI ALLA
PERSONA - CED

REGISTRO GENERALE N. 393 del 03/08/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 184 del 03/08/2024

PROPOSTA N. 497 del 03/08/2024

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE ANNO 2024

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 in data 30.12.2023 esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (NADUP) - periodo 2024/2026 (art 170, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 in data 30.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024/2026 ai sensi dell'art 151, D.Lgs n. 267/2000 e dell'art 10 del D.Lgs n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 03.01.2024, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024/2026 ai sensi dell'art 169 del D.Lgs 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 20.01.2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n. 131/2021.

PREMESSO, altresì, che:

- il D.Lgs. 165/01 prevede, come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del Fondo per le risorse decentrate e attribuisce alla contrattazione collettiva nazionale il compito di provvedere alla semplificazione della gestione amministrativa del suddetto Fondo, consentendone un utilizzo più funzionale a obiettivi di valorizzazione degli apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità dei servizi;
- la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'A.R.A.N.;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

DATO ATTO che la dichiarazione congiunta n. 2 del C.C.N.L. del 22.01.2004 prevede che tutti gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di attività di gestione delle risorse umane, affidate alla competenza dei dirigenti e, negli enti privi della dirigenza, dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante l'adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di

lavoro ed individua il responsabile dell'Area Finanziaria, nella quale è incardinato il Servizio Personale per la parte economica, quale soggetto competente a costituire il fondo di alimentazione del salario accessorio (risorse decentrate di cui all'art. 31 del C.C.N.L. 22.01.2004) secondo i principi indicati dal contratto di lavoro e ricordato, quindi, che la costituzione del fondo per le risorse decentrate esula dalle competenze della Giunta;

CONSIDERATO che la costituzione del Fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza esclusiva dell'ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali;

DATO ATTO che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il nuovo C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei Conti n. 15/2018, depositata il 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).

La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).

La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a

quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e/o Responsabile del Servizio Finanziario e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.

La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;*

PRECISATO che, ai sensi dell'art. 79, comma 7, del citato C.C.N.L. 16/11/2022 il Fondo risorse decentrate è costituito dalle seguenti componenti:

- **RISORSE STABILI**, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, se legittimamente stanziare, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
- **RISORSE VARIABILI**, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 in applicazione dell'art. 79 del C.C.N.L. 16/11/2022;

CONSIDERATO che il Comune di Basciano:

- ha rispettato il pareggio di bilancio e che è presumibile che il vincolo del pareggio di bilancio (costituito dagli equilibri di bilancio) sarà rispettato anche per l'anno 2024;
- nell'anno 2024 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio 2024, approvato e modificato con le successive variazioni, sono indicati nel rispetto del medesimo limite di spesa;

RICORDATO che:

- l'articolo 67, comma 2, lettera a), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede che, a decorrere dal 31/12/2018, a valere dal 2019, gli Enti debbano incrementare il fondo delle risorse decentrate di parte stabile di un importo, su base annua, di 83,20 Euro per ogni dipendente in servizio alla data del 31 dicembre 2015 (per il Comune di Basciano tale importo ammonta a Euro 416,00 e resta confermato, in modo permanente, nei fondi degli anni successivi, così come determinato ai sensi di alcuni pareri espressi dall'ARAN - n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019);
- l'articolo 67, comma 2, lettera b), del C.C.N.L. 21.05.2018 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella B acclusa al C.C.N.L. per l'anno 2019 (per il Comune di Basciano tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2019, a Euro 298,35);

CONSIDERATO che:

- alla stipula del C.C.N.L. 2019/2021 in data 16.11.2022 sono scattati nuovi importi tabellari per le diverse categorie e progressioni economiche;
- l'articolo 79, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. 16/11/2022 prevede il riallineamento dei valori di posizione economica in atto alla data di entrata a regime dei miglioramenti economici, a valore sui tabellari iniziali e di sviluppo, conseguenti alle nuove misure dei valori di posizione economica previsti dalla tabella E acclusa al medesimo C.C.N.L. (per il Comune di Basciano tale importo ammonta, a decorrere dall'anno 2022, a Euro 104,00 e resta confermato nel Fondo per il 2024 e per gli anni successivi);

VISTO che:

- l'articolo 12 del C.C.N.L. 16/11/2022 introduce un nuovo sistema di classificazione del personale con attribuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore ai sensi dell'art. 13, comma 1 (ovvero dal 1° aprile 2023):
 - degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1 (tabella G allegata al C.C.N.L.);

- del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall'istituto delle progressioni economiche di cui all'art. 16 del CCNL 21/05/2008, mantenuto a titolo di "differenziale stipendiale";
- l'articolo 79, comma 1-bis del C.C.N.L. 16.11.2022 prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale sopra citato, nella parte stabile del Fondo confluisca anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 (posizione giuridica di accesso) e B1 nonché tra D3 (posizione giuridica di accesso);

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L.21/05/2018 ovvero *"gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni"*;

TENUTO CONTO che, in applicazione dell'art. 79, comma 2 del C.C.N.L. 16/11/2022, gli enti possono destinare al Fondo le risorse, variabili di anno in anno, di cui all'art. 67, comma 2, lettera c) del C.C.N.L.21/05/2018 ovvero *"gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA dei dipendenti cessati l'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni"*;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

RICORDATA la vigenza dei seguenti limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale, in essere per gli anni 2015 e 2016, dando atto che gli stessi sono stati compiutamente rispettati da questo Ente:

- l'art. 9, comma 2-bis, ultimo periodo, del D.L. n. 78/10, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del periodo precedente, ovvero per quanto operato nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 1, comma 236, della legge 208/15 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non potesse superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015;

RICHIAMATO, per quanto riguarda gli anni dal 2017 in poi, l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

CONSIDERATO che nel caso specifico del Comune di Basciano il numero dei dipendenti è aumentato e pertanto il limite del 2016 può comportare una variazione in crescita;

DATO ATTO, pertanto, che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2024;

RICORDATO che, alla luce della giurisprudenza della Corte dei Conti (tra tutte, la Sezione delle Autonomie con delibera n. 19/SEZAUT/2018/QMIG), di diversi interventi interpretativi da parte della Ragioneria Generale dello Stato, nonché dell'art. 11 del D.L. n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 12/2019, non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017; in particolare, risultano esclusi dal predetto limite, a titolo d'esempio:

– dall'01/01/2018 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b), del C.C.N.L. 21.05.2018;

– dall'01/01/2018 gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge 205/17;

– dall'01/01/2019 gli incrementi di cui all'art. 67, comma 2, lett. a), C.C.N.L. 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

inoltre, vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 e tra queste ricordiamo:

– la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa;

– il salario accessorio del segretario comunale,

– il fondo del lavoro straordinario;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il sopra citato tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs n. 75/2017 nella modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2020 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato"*;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2- bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del*

CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

DATO ATTO che non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;

RITENUTO pertanto stabilire le risorse decentrate relative all'anno 2024 come segue:
– per le risorse variabili ex art. 79 comma 2, lettera a) del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 3.540,80;
– per le risorse variabili ex art. 79 comma 3 del CCNL 16/11/2022, l'importo di € 446,47 quale integrazione discrezionale una tantum computata nella misura dello 0,22% del monte salari 2018;

CONSIDERATO che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le somme relative a specifiche disposizioni di legge, introdotte ex art. 67, comma 3, lett. c) del C.C.N.L. 2016/2018, di seguito dettagliate:

- incentivi per funzioni tecniche, art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 € 13.500,00 (importo presunto);
- compensi funzionario della riscossione art 1 comma 793 Legge n. 160/2019 pari ad Euro 1.500,00;

VISTO il prospetto (allegato alla presente determinazione) avente ad oggetto la costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 pari ad un totale lordo di € 32.818,03 – Riduzione per superamento limite € 1.167,21 = € **31.650,82** di cui:

- Risorse stabili € 12.663,55;
- Risorse variabili € 18.987,27.

DATO ATTO che l'importo per lavoro straordinario ammonta ad Euro 0,00;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024, nell'ammontare complessivo pari ad € **31.650,82** come da prospetto "Fondo risorse decentrate - anno 2024", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

RICORDATO che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

ACQUISITA la certificazione del Revisore dei Conti allegata alla presente determinazione;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

VISTO il Decreto Sindacale prot n. 20894 del 28.06.2024 di autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000. n.267;

DETERMINA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse del presente provvedimento formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) **DI COSTITUIRE**, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2023, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/17, per un importo complessivo, al netto della decurtazione consolidata ai sensi dell'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, di € 31.650,82 di cui risorse stabili € 12.663,55 e risorse variabili € 18.987,27 come da prospetto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3) **DI DARE ATTO** che l'importo per lavoro straordinario ammonta ad € 0,00;

4) **DI DARE ATTO** che la costituzione del Fondo, come operata con il presente provvedimento per l'anno 2024 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali, nonché indirizzi giurisprudenziali anche della magistratura contabile;

4) **DI ATTESTARE** che il finanziamento per € 31.650,82 relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2024 trova copertura negli appositi capitoli relativi alla spesa del personale del bilancio 2024/2026, esercizio finanziario 2024, con eventuale successiva imputazione all'esercizio 2025, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva risulterà esigibile, ai sensi del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D. Lgs. 2011 e s. m. i.;

5) **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 31.650,82 relativo al fondo risorse decentrate anno 2024:

Cod.	Cod. Mecc.	Capitolo	Art	Impegno	Sub	Gest.	Importo
------	------------	----------	-----	---------	-----	-------	---------

Siope						(C/R)	
1103	1.01.01.01.002	2446	0			C	€ 27.350,03
1103	1.01.01.01.002	2446	0	87/1		R	€ 4.300,79
TOTALE							€ 31.650,82

7) DI DARE ATTO che l'effettivo ed eventuale utilizzo delle somme di parte variabile è subordinato alla certificazione del Revisore dei Conti circa la compatibilità con i vincoli risultanti dai CCNL e la coerenza con gli strumenti di programmazione finanziaria, ai sensi dell'art 40, comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

8) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. aziendali;

9) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10) DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11) DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- alla Segreteria generale per l'inserimento nella raccolta generale.

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 497 del 03/08/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio Dott. VIVIANI MARCO in data 03/08/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 497 del 03/08/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2024	2446	128	1	01	11	1	01	1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	27.350,03

Basciano, li 03/08/2024

Il Responsabile del Servizio

Dott. VIVIANI MARCO